

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 05/06/2023

FATTO

La ricorrente afferma di agire in qualità di coerede dell'originario intestatario di n. 6 BFP (nn. ***.869 appartenente alla serie O ed emesso in data 22/04/1985, ***.877 appartenente alla serie P/O ed emesso in data 22/05/1985, ***.030 appartenente alla serie P ed emesso in data 22/05/1986, ***.198 appartenente alla serie Q/P ed emesso in data 15/12/1986, ***.047 appartenente alla serie Q/P ed emesso in data 02/07/1986, ***.969 appartenente alla serie P/O ed emesso in data 13/12/1989).

Con riguardo ai BFP emessi "ante 1986", richiama il D.M. del 13/06/1986 istitutivo della serie Q, sostenendo che devono essere conteggiate le somme risultanti dai saggi di interesse posti sul retro dei titoli, differenti rispetto a quelli indicati nel predetto decreto (cita Giudice di Pace di Savona, sentenza n. 559/2015).

Soggiunge che la violazione della buona fede contrattuale da parte dell'intermediario emerge dalla lettura dell'opuscolo che veniva consegnato ai risparmiatori in sede di sottoscrizione dei BFP, in quanto in tale documento è fornito un "lampante esempio" di maturazione di interessi per un BFP di £ 2.000.000. Precisa che in tale opuscolo non si rinviene in alcun modo la facoltà dell'intermediario di modificare ex art. 173 Cod. Postale gli interessi presenti sul retro dei titoli (cita Giudice di Pace di Cassino, sentenza n. 559/2015, Corte Appello Aquila, sentenza del 15/03/2022).

Anche in riferimento ai BFP emessi "post 1986" richiama nuovamente il D.M. del 13/06/1986, sostenendo che devono essere conteggiate le somme risultanti dai saggi di interesse posti sul retro dei titoli, differenti rispetto a quelli indicati nel predetto decreto.



Richiama altresì l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui "gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella ripostata a tergo dei buoni", ritenendo legittimo il suo affidamento sull'applicazione del tasso di interesse più favorevole (cita Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 27809/2005, Collegio di Milano, decisione n. 315/2011, Collegio di Napoli, decisioni nn. 346/2011 e 1868/2012).

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, in quanto le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono che non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proporzione del ricorso, pena l'inammissibilità del ricorso stesso. Precisa che il momento di eterointegrazione dei rendimenti dei BFP trovi il suo momento genetico all'atto della sottoscrizione del "contratto", ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cita Cass. Civ., S.U., sentenza n. 3963/2019, nonché Collegio di Roma, decisione n. 4786/2019)

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Ciò premesso, rappresenta che per i BFP nn. ***.869 (serie O), ***.877 e ***.030 (serie P/O) la materia è regolata dal D.P.R. n. 156/1973, il quale sancisce che le variazioni del saggio di interesse dei BFP sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero per le poste e le telecomunicazioni. In particolare, l'art. 153 prevede espressamente che, per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo effetto tali variazioni dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Richiama altresì il D.M. del 1986, il quale stabilisce che "sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q". Precisa che la relazione tra i due menzionati decreti veniva chiarita dal D.Lgs. n. 284/1999, secondo cui l'abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 156/1973 sarebbe avvenuta a decorrere dalla data di entrata in vigore dei successivi decreti recanti nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei BFP.

Ritiene che la predetta cornice normativa deponga nel senso della eterointegrazione del contratto, ovvero la possibilità che i diritti del sottoscrittore possano subire una variazione durante il corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (cita Cass. Civ., sentenza n. 27809/2005).

Soggiunge che l'assenza del requisito di letteralità per i BFP ed il carattere cogente della normativa richiamata discendono dalla natura pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio, così operando il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole limitative della libertà negoziale delle parti (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013, Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007, Collegio di Napoli, decisione n. 366/2016).

Per quanto riguarda i 3 BFP appartenenti alla serie Q/P, afferma che la serie "Q" era stata istituita con D.M. del 13/06/1986 e che l'art. 4 stabilisce che i "saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate".

Osserva che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con un interesse annuo composto, mentre dal 21° al 30° anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base di un interesse semplice.

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.



Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dalla ricorrente (la quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano.

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanze nn. 4384/2022, 4751/2022, 4748/2022 e 4763/2022), nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l’ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l’eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall’art. 6 del D.M. del 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all’ultimo decennio.

In sede di repliche, in riferimento all’eccezione preliminare di incompetenza razione temporis, la ricorrente richiama un orientamento consolidato il quale riconosce la competenza dell’ABF qualora “entra in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici” (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Bologna, decisioni nn. 13972/2020 e 7097/2020, Collegio di Napoli, decisione n. 2529/2021). Ritiene parimenti infondata l’eccezione di incompetenza razione materiae (cita Collegio di Milano, decisioni nn. 719/2011 e 315/2011, Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011, Collegio di Napoli, decisioni nn. 1868/2012, 2454/2012 e 2529/2021).

Con riguardo ai BFP emessi “ante 1986”, ribadisce che devono essere conteggiate le somme risultanti dai saggi di interesse posti sul retro dei titoli, differenti rispetto a quelli indicati nel predetto decreto. Precisa che: l’intermediario non ha mai fornito prova di aver comunicato successivamente la variazione dei tassi di interesse, né ha mai dimostrato di aver messo a disposizione presso i suoi uffici le tabelle integrative di cui al menzionato decreto; la violazione della buona fede contrattuale da parte dell’intermediario emerge dalla lettura dell’opuscolo che veniva consegnato ai risparmiatori in sede di sottoscrizione dei BFP, in quanto in tale documento è fornito un “lampante esempio” di maturazione di interessi per un BFP di £ 2.000.000.

Anche in relazione ai BFP “post 1986” ribadisce che devono essere conteggiate le somme risultanti dai saggi di interesse posti sul retro dei titoli, differenti rispetto a quelli indicati nel predetto decreto. Richiama altresì l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella ripostata a tergo dei buoni”, ritenendo legittimo il suo affidamento sull’applicazione del tasso di interesse più favorevole.

Conclude insistendo per l’accoglimento della domanda di rimborso formulata nel ricorso.

Con le controrepliche, l’intermediario conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è chiamato a valutare le eccezioni sollevate dall'intermediario resistente. Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia, la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "1. Le attività di bancoposta svolte da[l'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[l'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa "[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta". Allo stesso modo, infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad "oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto (cfr. Collegio di Bari decisione n. 11557/21). Il principio appare invocabile anche nella vigenza del nuovo regime di competenza temporale mobile di cui alle aggiornate Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4, entrato in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022) secondo cui "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 16066/22).

La ricorrente dichiara di agire in qualità di coerede dell'originario sottoscrittore dei BFP in esame, producendo a supporto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Al riguardo, occorre distinguere la legittimazione attiva dalla titolarità effettiva del diritto. La sussistenza della legittimazione attiva deve essere verificata d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione; a tale fine, la legittimazione attiva può ritenersi sussistente quando il ricorrente affermi di avere la qualità di erede del cliente.

La titolarità effettiva del diritto attiene, invece, al merito della domanda, riguardando la sua fondatezza, e deve essere dimostrata dal ricorrente, che nel caso di specie è tenuto a fornire la prova della sua qualità di erede. La titolarità del diritto deve, quindi, essere valutata, anche d'ufficio, dal Collegio.

La relativa prova può ritenersi raggiunta anche in dipendenza del comportamento tenuto innanzi all'ABF dall'intermediario convenuto: in particolare, la verifica della qualità di erede non è necessaria quando l'intermediario costituito abbia espressamente riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente, ovvero quando abbia svolto difese nel merito, come tali da ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del diritto.

Nel caso di specie, il Collegio osserva che l'intermediario ha esplicitato le proprie difese nel merito, senza formulare eccezioni in merito alla qualità di erede della ricorrente.



Pertanto, il Collegio procede all'esame del ricorso con cui la ricorrente lamenta le condizioni di rimborso applicate dall'intermediario e chiede il pagamento della differenza tra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto dovuto per sei buoni fruttiferi postali allegati in atti. Con riferimento al BFP n. ***.969 emesso in data 13/12/1989, ossia successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, la ricorrente chiede l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno.

Nel caso di specie, il BFP era stato emesso utilizzando il modulo cartaceo della serie originaria "O", apponendo sul fronte un primo timbro recante la dicitura "serie P/O" (istituita dal D.M. del 16/06/1984 ed in vigore dal 01/07/84 al 30/06/86), mentre sul retro è presente un secondo timbro recante i tassi di interesse della serie "P/O" dal 1° al 20° anno.

Riguardo a fattispecie similari, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 22695/19).

Con riferimento ai BFP nn. ***.198, ***.047 emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P", la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Al riguardo, si osserva che l'art. 5 del predetto Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20 ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Di recente, la Prima Sezione Civile della Cassazione, con una serie di ordinanze - la prima delle quali è la n. 4384 del 10.2.2022 - pronunciandosi per la prima volta sul caso dei buoni Q/P emessi dopo il d.m. 13.6.1986 e recanti, come nella specie, timbro che fa riferimento solo ai tassi dei primi 20 anni, ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole all'applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P. La decisione della S. Corte, che ancora non esprime un orientamento che possa considerarsi consolidato, si fonda in primo luogo sulla affermazione della natura cogente dell'art. 173 c.post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata da quella norma. L'argomento decisivo, tuttavia, pare quello rinvenuto essenzialmente nelle regole di ermeneutica contrattuale. La S. Corte, infatti, rileva che «una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo»; di poi, afferma la S. Corte che «non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente



idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale». La S. Corte respinge, inoltre, l'argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni, «giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa». A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell'articolo 1342 c.c., «il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate».

Questo Collegio, nel prendere atto della posizione espressa dalla S. Corte, ritiene di dover allo stato confermare l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, con la già richiamata decisione n. 6142/2020. Infatti, il Collegio - in relazione alla posizione espressa da Cass. 4384/2022 - ritiene di dover sottolineare che, per quanto riguarda la natura imperativa dell'articolo 173 c.post. e di conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, si pone innanzitutto un problema di effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, dato che proprio l'articolo 5 d.m. citato richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, la apposizione di un timbro che nella specie risulta mancante in quanto incompleto. È tale mancanza non è, come afferma la S. Corte, il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo». Infatti, il problema non dipende dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, per l'appunto, incompleto, in quanto reca una disciplina parziale. Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3927/22).

Pertanto, il Collegio ritiene che la doglianza della ricorrente sia fondata per quanto riguarda il calcolo degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione del titolo, che dovrà quindi essere effettuato applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo medesimo. Diversamente, invece, per i primi 20 anni, deve applicarsi il tasso di interesse indicato dal timbro apposto sul buono.

Con riferimento ai BFP nn. ***.869, ***.877, ***.030, emessi precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, (nello specifico, uno emesso sul modulo cartaceo della serie "P" e gli altri due emessi sui moduli cartacei della serie "O" con apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie P/O" sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del Tesoro 16 giugno 1984), la ricorrente chiede l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso.

La disciplina di riferimento vigente *ratione temporis* è contenuta nel d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale, all'art. 173, prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, così legittimando la modificazione dei rendimenti dei buoni anche in corso di rapporto, in senso peggiorativo rispetto a quanto in origine pattuito, attraverso il meccanismo di sostituzione automatica di clausole di cui agli artt. 1339



e 1374 c.c. Invero, non si è mai dubitato della legittimità in astratto della modificazione in peius dei tassi in corso di rapporto, a seguito della relativa modificazione a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la Giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni “deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto” (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato” (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013; v., altresì, Coll. Bari, dec. n. 7575/2019). Ammessa, dunque, in astratto la sostituzione dei tassi nelle serie di buoni fruttiferi emessi precedentemente all'emanazione del decreto del Ministro del Tesoro modificativo degli stessi, l'unico profilo di disciplina dibattuto ha riguardato le condizioni in presenza delle quali dette modificazioni si sarebbero potute reputare opponibili al titolare del buono e, in particolare, se, a tal fine, fosse sufficiente la pubblicazione dei nuovi tassi in Gazzetta ufficiale o se, invece, fosse anche necessaria la messa a disposizione, da parte dell'emittente, delle tabelle aggiornate con i nuovi tassi, rinvenibili presso gli uffici postali. Sul punto, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno escluso che il riferimento alle nuove tabelle a disposizione dei titolari dei buoni presso gli uffici postali contenuto nell'art. 173 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale potesse rilevare sul piano delle modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale, atteso che “la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” (Cass., Sez. un., 11.02.2019, n. 3963).

Alla luce di quanto premesso, questo Collegio reputa che la richiesta della ricorrente non meriti di essere accolta. I rendimenti dei buoni fruttiferi oggetto di contestazione, appartenente alla serie “P/O” sono stati modificati a seguito del d.m. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha istituito una nuova serie di buoni fruttiferi, contraddistinta dalla lettera “Q”, e che, all'art. 6, dispone che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q””. (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7987/2020). Questo Collegio, pertanto, reputa che la condotta di parte resistente non sia censurabile e che la doglianza della ricorrente non meriti di essere accolta, atteso che il rimborso risulta correttamente operato secondo la disciplina vigente ratione temporis.

Pertanto, il ricorso andrà accolto parzialmente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. *.198 e ***.047, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI